



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 DEL 31/10/2023

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 8224 DEL 20/07/2023 – B.L. E B.A./COMUNE DI CATTOLICA PUBBLICATA IN DATA 08/09/2023 E NOTIFICATA IN DATA 12/09/2023 PROT. N. 33992 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000

L'anno duemilaventitre , il giorno trentuno , del mese di Ottobre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:05 il Segretario Generale procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
FORONCHI FRANCA	P	MAGNANI MARCO	P
BENELLI GASTONE	P	FRANCA ROBERTO	P
MONTANARI ALESSANDRO	P	GENNARI MARIANO	P
SECCHI MARCO	A	POZZOLI SILVIA	A
GIULINI GIULIANA	P	OLIVIERI NICOLETTA	P
BERTOZZI DAVIDE	P	FRANCA RICCARDO	P
GIUSINI ELENA	A	MAURO FLAVIO	P
MICHELINI ALICE	P	CECCHINI MARCO	P
CASANTI FILIPPO	P		

PRESENTI N. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Alessandro Montanari

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: ROMEO NICOLA ANTONIO, BELLUZZI ALESSANDRO, VACCARINI FEDERICO, UGUCCIONI ALESSANDRO .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

I Consiglieri Secchi Marco, Giusini Elena, Pozzoli Silvia sono assenti giustificati.

I Consiglieri presenti in aula sono 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 80 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 09/10/2023 dal Dirigente Settore 02;

Visto il Parere n.27/2023 rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 25/10/2023 depositato agli atti del presente verbale;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 19/10/2023 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 RICCARDO BENZI / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 19/10/2023 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. VOLPINI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona l'Assessora Gabellini Claudia (assente nel momento dell'appello iniziale ed entrata in aula alle ore 21,24 durante la discussione del punto 3) dell'Ordine del Giorno ad oggetto "Bilancio consolidato esercizio 2022: Approvazione" (Proposta n.82/2023);

Nessuno dei Consiglieri chiede di intervenire.

L'intervento è riportato integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale all'indirizzo:
<http://www.cattolica.rn/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/live-stream-consiglio-comunale-comune-di-cattolica>

Alle ore 22,16 escono dall'aula i Consiglieri Mauro Flavio e Cecchini Marco.

I Consiglieri presenti in aula sono ora 12.

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione palese espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 12

Astenuti: 3 (M5S: Gennari Mariano – Siamo Cattolica: Olivieri Nicoletta - Alleanza Civica: Franca Riccardo)

Votanti: 9

Favorevoli: 9 (Sindaca Foronchi Franca - PD: Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Giulini Giuliana, Bertozzi Davide, Michelini Alice – Gruppo Misto: Casanti Filippo - Cattolica Futura: Magnani Marco - Idee in Comune: Franca Roberto)

Contrari: //

DELIBERA

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 80

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale in forma palese per alzata di mano e così articolato:

Consiglieri presenti: 12

Astenuti: 3 (M5S: Gennari Mariano – **Siamo Cattolica**: Olivieri Nicoletta - **Alleanza Civica**: Franca Riccardo)

Votanti: 9

Favorevoli: 9 (**Sindaca** Foronchi Franca - **PD**: Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Giulini Giuliana, Bertozzi Davide, Michelini Alice – **Gruppo Misto**: Casanti Filippo - **Cattolica Futura**: Magnani Marco - **Idee in Comune**: Franca Roberto)

Contrari: //

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Si dà atto che dopo le operazioni di voto dell'immediata eseguibilità, alle ore 22,20 rientrano in aula i Consiglieri Mauro Flavio e Cecchini Marco.

I Consiglieri presenti in aula sono ora 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- 1) con ricorso RG 1402/2007, ritualmente notificato, il Comune di Cattolica è stato chiamato in causa dai Sigg.ri OMISSIS e OMISSIS, avanti al Tribunale Regionale Amministrativo dell'Emilia Romagna di Bologna, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica n. 65 del 30/7/2007 portante l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Cattolica nella parte in cui impone su aree di proprietà dei ricorrenti vincoli specifici per essere destinate a verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive;
- 2) veniva successivamente proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 09/11/2009, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cattolica n. 34/2009 portante l'approvazione della modifica specifica al Regolamento Urbanistico Edilizio nella parte in cui reintroduce su aree di proprietà dei ricorrenti le previsioni del PRG previgente;
- 3) il procedimento RG 1402/2007 si è concluso con la sentenza n. 433/2016 del 06/04/2016 che:
 - ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse;
 - ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, annullando la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 08/04/2009;
 - ha condannato il Comune di Cattolica alla rifusione delle spese giudiziali liquidate in € 3.000,00 oltre a Cpa e Iva con restituzione del contributo unificato;
- 4) con ricorso RG 5052/2016 il Comune di Cattolica ha proposto appello al Consiglio di Stato per l'annullamento e la riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 433/2016 del 06/04/2016, affidando l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Silvio Campana giusta deliberazione di G.C. n. 70 del 04/05/2016, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;
- 5) all'esito del procedimento iscritto al R.G. 5052/2016 il Consiglio di Stato con sentenza n. 8224/2023 del 20/07/2023, pubblicata in data 08/09/2023 e notificata il 12/09/2023, dall'Avv. Silvio Campana, patrocinante del Comune di Cattolica, ha:
 - integralmente rigettato il ricorso in appello;
 - condannato il Comune di Cattolica alla rifusione delle spese in favore degli appellati, liquidandole in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge;

DATO ATTO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti

da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

RILEVATO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;

DATO ATTO che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
 - della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - della esigibilità ,cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

DATO altresì atto che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

CONSIDERATO che il I comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione

tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive nonchè recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

ATTESO che in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

ATTESO altresì che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

DATO ATTO che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio, deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

RITENUTO quindi di riconoscere l'importo derivante dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 8224/2023 ammontante da € 3.000,00 oltre accessori di legge per un ammontare complessivo pari ad € **4.377,36**, come debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL;

VISTI:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

P R O P O N E

1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a favore di OMISSIS e OMISSIS, pari all'importo di € 3.000,00 oltre accessori di legge (15% spese generali, 4% Cpa, 22% Iva) così ammonante:

Spese di giudizio liquidate	€ 3.000,00
Spese generali 15%	€ 450,00
CPA 4% su € 3.450,00	€ 138,00
Iva 22% su € 3.588,00	€ 789,36
TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO	€ 4.377,36

derivante da sentenza del Consiglio di Stato n. 8224/2023, pubblicata il 08/09/2023 e trasmessa dal nostro legale all'Ente in data 12/09/2023, prot. 33992;

3) - di provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di € 4.377,36 al capitolo 440001” Spese ed Oneri derivanti da soccombenze in giudizio” del Bilancio di previsione 2023;

4) - di dare atto che sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

5) - di rinviare al Dirigente del Settore 2 - Servizio Urbanistica – l'adozione di tutti gli atti necessari al pagamento di quanto disposto dal Giudice in sentenza;

6) - di trasmettere il presente provvedimento alla procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002;

7) - di dichiarare, a norma dell'art. 134, comma 4, del TUEL, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di non gravare di ulteriori costi l'Amministrazione comunale.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO MONTANARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)